

ATTO COSTITUTIVO ONLUS



03 GIU. 2019

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di Maggio, si sono riunite in Assemblea le seguenti persone:

- ☐ Lorena RUBIOLO, nata a Torino il 12/05/1966, residente a Torino, in Corso Vercelli 14, codice fiscale: RBLLRN66E52L219T
- ☐ Riccardo CARUANA, nato a Torino il 09/12/1961, residente a Torino, in Via Cumiana 41 codice fiscale: CRNRRCR61T09L219O
- ☐ Marina NIZIA nata a Torino il 01/03/1963, residente a Vallo Torinese (TO), in Via D'Harcourt 3 codice fiscale: NZIMRN63C41L219G

Constatata la comune intenzione di costituire in memoria di Mattia Mantovan un'entità di aggregazione sul territorio che assuma la personalità giuridica di Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" abbreviabile CTS) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, che agisce per gli effetti dettati dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 denominata **"ASSOCIAZIONE MATTIA MANTOVAN ONLUS"**

Tale Associazione ha come scopi le finalità indicate dallo Statuto Sociale che all'unanimità i presenti dichiarano di approvare e che fa parte integrante del presente atto a cui è allegato.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti i signori:

- in qualità di PRESIDENTE - Lorena RUBIOLO
- in qualità di VICEPRESIDENTE e CONSIGLIERE- Riccardo CARUANA
- in qualità di SEGRETARIO e CONSIGLIERE - Marina NIZIA

Il Consiglio Direttivo così costituito rimane in carica per i primi tre anni.

L'Assemblea quindi delibera che:

- La Sede Sociale sia stabilita in Corso Vercelli 14, Torino
- L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A e ne forma parte integrante e sostanziale.
- Si autorizza il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, ad avviare le pratiche relative al Codice Fiscale;
- Si autorizza il Presidente ad aprire un conto corrente bancario o postale a seconda dell'opportunità e convenienza, valutando le più

Handwritten signatures in blue ink: "Lu. & MW"

favorevoli condizioni di mercato, per le esigenze contabili e amministrative dell'Associazione.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente chiude l'Assemblea dopo la lettura e l'approvazione unanime del presente verbale.

Data e luogo: Torino, 22/05/2019

I COSTITUENTI

Lorena RUBIOLO

Lorena Rubiolo

Riccardo CARUANA

Riccardo Caruana

Marina NIZIA

Marina Nizia

Registrato a Agenzia delle Entrate

Ufficio di Torino 4

03 GIU. 2019 n. 802

Serie 3 - versati € 200,00

€ duecento/00

IL DELEGATO

Zani

Il funzionario
Lucia ZANI



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE MATTIA MANTOVAN ONLUS"**

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" abbreviabile CTS) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione è costituita l'associazione "**ASSOCIAZIONE MATTIA MANTOVAN ONLUS**" che agisce per gli effetti dettati dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Sino all'istituzione ed iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1 del CTS, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà essere usata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'associazione assumerà automaticamente la denominazione "**ASSOCIAZIONE MATTIA MANTOVAN ENTE DEL TERZO SETTORE**" abbreviabile "**ASSOCIAZIONE MATTIA MANTOVAN ETS**" dal momento in cui sarà stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1, del CTS e l'associazione stessa avrà ottenuto l'iscrizione nel Registro predetto.

L'associazione ha sede in Torino.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione istituita in memoria di Mattia Mantovan, esercita in via esclusiva o comunque principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per rispondere ai bisogni delle persone, famiglie ed animali in difficoltà.

L'associazione - senza fini di lucro - intende svolgere la propria attività nel settore della beneficenza.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con ogni soggetto, pubblico e privato, che ne rispetti la natura e ne condivida la finalità ed abbia a cuore il rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali.

L'oggetto dell'attività della associazione riguarda quindi la beneficenza che si può concretizzare attraverso l'erogazione gratuita in denaro o in natura a favore degli indigenti e/o finalizzata ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale e la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che

Handwritten signatures: "SU", a symbol resembling a stylized "S" or "G", and "MV".

operano prevalentemente nei settori di cui al Decreto legislativo del 04/12/1997 n. 460 comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale (beneficienza indiretta).

La beneficienza sia diretta che indiretta avrà come destinatari finali persone svantaggiate con particolare attenzione ai nuclei con minori, anziani, disabili ed animali in difficoltà.

L'associazione può inoltre svolgere altre attività connesse, accessorie ed integrative di quelle istituzionali quali ad esempio:

- 
- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
 - curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
 - intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
 - promuovere corsi di studio anche istituendo borse, a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale;
 - promuovere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
 - gestire centri ricreativi ed iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero di anziani/e bambini/e giovani.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e qualificato delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nonché dell'opera di volontari, ai sensi dell'art. 17 del CTS. L'associazione intende tener conto anche delle esigenze spirituali di quanti si rivolgono ad essa, nel pieno rispetto di ogni credo politico o religioso, anzi, promuovendo forme di interscambio. Per l'attuazione delle iniziative sopra descritte e di ogni altra si rendesse necessaria per il raggiungimento degli scopi, l'associazione rispetterà ogni norma in materia sui servizi, parametri locali, sicurezza e professionalità emanata sia dallo Stato che dalla Regione, e potrà partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Società Cooperative ed Enti in genere.

L'associazione per realizzare gli scopi primari, espressi nel presente articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle "istituzionali", ad

 

eccezione di quelle ad esse "direttamente connesse".

L'associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali, ai sensi e nei limiti consentiti dall'art.6 del CTS.

ART. 3 - PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio dell'associazione finalizzato a finanziare le proprie attività di interesse generale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dal ricavato proveniente dall'organizzazione di attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida ministeriali);
- c) da eventuali attività in convenzioni con servizi sociali pubblici;
- d) da finanziamenti pubblici e privati;
- e) partecipazione a bandi nazionali ed internazionali.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dalla legge.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la vita dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Ai sensi dell'art. 24 del codice civile, gli associati che siano receduti o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non potranno riprendere i contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno finanziario inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'ente deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei

Handwritten signatures in blue ink.

proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed entro 11 (undici) mesi il bilancio preventivo del successivo esercizio.

L'ente deve tenere le scritture contabili ed i libri contabili obbligatori ai sensi dell'art.13 e 15 del CTS.

Il bilancio sociale verrà depositato e pubblicato ai sensi dell'art. 14 del CTS.

ART. 5 - SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini, le donne e gli Enti che accettano gli articoli dello statuto e che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali e dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al consiglio direttivo completa di generalità. In base delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo.

I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali, sempre che siano in regola con il pagamento del contributo che sono obbligati a versare annualmente. Tale contributo, nella misura fissata dal consiglio direttivo, dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione associativa. E' prevista per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata con la mora superiore a 6 (sei) mesi del pagamento delle quote sociali

De - G - MW



o per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti e delle delibere assembleari o del comitato direttivo. L'esclusione dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata assieme alle motivazioni che la giustifichino, all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata indirizzata al presidente dell'associazione.

Il socio potrà recedere dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; il recesso avrà effetto al termine dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 2 (due) mesi prima.

Il socio recedente non avrà alcun titolo alla restituzione di quanto versato negli anni di partecipazione, né tantomeno alla liquidazione di una quota dei beni dell'associazione.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'associazione:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo ed il presidente;
- 3) il revisore legale dei conti.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il massimo organo dell'associazione. Essa è convocata dal presidente e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del consiglio direttivo;
- alla nomina del presidente ed eventuale vice-presidente;
- all'approvazione e alle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il consiglio direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario o per l'esame delle modifiche dello statuto sociale oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un decimo dei soci, ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

L'assemblea viene convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con qualsiasi mezzo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o altro specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio all'atto dell'iscrizione o, successivamente comunicati).

De. B MW

La comunicazione di convocazione è altresì affissa nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe, ma Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Non possono partecipare all'assemblea coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote associative ovvero che non siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea è il presidente dell'associazione, che viene assistito da un segretario da lui designato.

Le riunioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e conservato nell'apposito registro. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e chiederne copia a spese proprie.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

Il presidente dura in carica 3 (tre) esercizi, rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

In caso di necessità e urgenza, il presidente può provvedere su materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del consiglio nella prima riunione successiva e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea e/o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vice-presidente, ove nominato.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto di un numero minimo di tre componenti, tra cui il presidente.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi.

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede, tra l'altro, a deliberare sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi; amministra il patrimonio; delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, dal vice-presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo è convocato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata in qualsiasi mezzo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,



Stato - Direzione Provinciale del T. 19

all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consigliere). In casi di particolare urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato 3 (tre) giorni prima della riunione anche a mezzo SMS.

Il comitato direttivo può validamente riunirsi in luogo diverso dalla sede dell'associazione, ovvero mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza, purché sia identificabile l'identità degli intervenuti e sia consentito a questi ultimi di partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Qualora un membro del consiglio direttivo presenti le dimissioni, il consiglio può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Nei casi di dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea dei soci.

Detta assemblea deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e deve aver luogo nei successivi 30 (trenta) giorni.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto un apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato.

Al consiglio direttivo può essere corrisposto un compenso proporzionato all'attività svolta e alle responsabilità assunte non superiore ai limiti imposti dal dlgs 460/97.

ART. 10 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Superandosi i limiti stabiliti negli artt. 30 e 31 del CTS oppure per scelta dell'ente, deve nominarsi un revisore legale dei conti.

ART. 11 - SANZIONI DISCIPLINARI

A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal consiglio direttivo.

La sanzione disciplinare della radiazione potrà essere presa solo per gravi motivi che dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci.

ART. 12- DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. L'assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

L'associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal

De. § MW

consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

L'associazione risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO

La modifica del presente statuto può essere deliberata esclusivamente dall'assemblea, riunita in via straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo. Per modificare lo statuto associativo occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del codice civile.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, oppure, se istituito, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le altre disposizioni di legge, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

A partire dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Cts, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Cts e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le nuove clausole conformi alla disciplina del Cts.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto associativo, valgono le norme di legge vigenti in materia.






